



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. VITTORIO BONI

SENT. N. 5425/10

CRON. N. 3946/10

R.G. n° 12338/07 e

n° 2613/08

riuniti

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 12338/2007 R.G. con **riunita le causa**

N° 2613/2008 R.G. promosse

D A:

REP. N. 2914/10

~~██████████~~ nata a Pavullo nel Frigano (MO) il 19/02/35 residente a Bologna in via Massarenti n° 153, elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia n° 3 presso e nello studio dell'Avv. Marco Bordoni e dell'Avv. Francesca Cantarini che la rappresentano e difendono in forza di mandato a margine dell'atto di citazione; Spedita il 15/03/10 Depositata il:

15 SET 2010

ATTORE

CONTRO

OGGETTO:
RISARCIMENTO DANNI
Opposizione a Decreto

GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Trieste in via Machiavelli n° 4 ed elettivamente domiciliata in Bologna in Piazza Calderini n° 1, presso e nello studio dell'Avv. ~~██████████~~ del foro di Bologna, che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce all'atto di citazione notificato; Ingiuntivo

CONVENUTO

~~██████████~~ residente in Bologna in viale Aldini n° 86;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

REGISTRATO A BOLOGNA
IL 25/11/10
AL N. 10886
E 17172

Conclusioni opponente: Voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata

la responsabilità esclusiva del convenuto Renato Ariatti nella causazione del sinistro di cui è causa, condannare i convenuti in solido tra loro o in alternativa al pagamento in favore di Maria Bazzani delle somme relative alle seguenti voci di danno: fermo tecnico per il periodo necessario alla riparazione; spese mediche sostenute pari a E. 517,57,; spese di assistenza stragiudiziale prestata dallo studio legale Bordoni-Cantarini, rinunciando alla richiesta della liquidazione del danno morale;

Con vittoria di spese competenze e onorari di causa.

Conclusioni Convenuta Genertel s.p.a. Dato atto che la convenuta è sempre stata disponibile a indennizzare le spese vive sostenute dall'attrice e a riconoscere le spese legali come da prassi in misura percentuale sul danno liquidato, voglia il Giudice di Pace adito dichiarare soddisfacente la somma già versata da Genertel Assicurazioni S.p.a alla Signora Maria Bazzani a titolo di risarcimento del danno, respingendo ogni ulteriore domanda. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa che si indicano in via forfetaria nella misura di E. 120,00 per spese, E. 700,00 per competenze ed E. 480,00 per onorari.

Olivero

Allegato

Sul rimborso delle spese mediche: la domanda deve essere accolta in quanto risulta provato dalla documentazione offerta in comunicazione che la ~~Beneficiaria~~ abbia sostenuto le spese mediche così come riportate nelle copie delle fatture, invero dall'esame della documentazione medica, balza evidente che si tratta di spese ordinarie, tipiche e necessarie in relazione alle lesioni patite dall'attrice e che devono essere ritenute congrue in relazione alle lesioni stesse. I dubbi sollevati da parte convenuta circa un eventuale supposta ingiusta locupletazione da parte dell'attrice, qualora riportasse in detrazione o in deduzione nella denuncia dei redditi, la somma relativa alle spese mediche, non hanno pregio, e comunque sarà compito di rilievo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Di nessuna rilevanza altresì la circostanza

che la Genertel si sia dichiarata disponibile alla liquidazione delle spese mediche, senza tuttavia provvedere al pagamento delle stesse, tenuto conto del tipo di lesioni subite dall'attrice nonché delle risultanze della perizia medica svolta dal proprio consulente fiduciario, il quale di certo avrà precisato sulle spese rimborsabili. Nel silenzio di tale circostanza, dall'esame dei risultati accertati, nonché dall'esame documentazione medica offerta in comunicazione, le spese richieste si devono ritenere congrue e quindi vanno liquidate, nella misura documentata di E. 517,57.

Quisquis

art. 2). Nel caso di specie confrontando le due note spese prodotte dall'attrice per le prestazioni stragiudiziali, con la nota spese relativa alle prestazioni giudiziali, si riscontra che le voci indicate nelle note spese per le prestazioni stragiudiziali, trovano adeguato compenso nella nota spese relativa alle prestazioni giudiziali. Ne consegue che le spese stragiudiziali richieste nel caso di specie. Attesa la parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare le spese di causa nella misura della metà.

P. Q. M

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, sulle cause riunite proposte dalla attrice **[REDACTED]** contro la Genertel Assicurazioni con sede in Trieste e contro **[REDACTED]**, così decide:


- a) dichiara **[REDACTED]** responsabile dell'incidente verificatosi il 31/10/06 in Bologna in via Masi;
- b) condanna i convenuti Genertel Assicurazioni s.p.a in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, e **[REDACTED]**, in solido tra loro, al pagamento a favore della Sig^{ra} **[REDACTED]** della somma di € 517,57, per spese mediche sostenute, a titolo di residuo risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro di cui è causa; importo da rivalutare secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 31/10/06 data dell'incidente, fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre al danno ulteriore nella misura del 1.50% da calcolarsi a partire dalla stessa data sulla somma capitale e successivamente ogni anno sulla somma rivalutata come sopra, fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- c) Condanna i convenuti come sopra generalizzati in solido tra loro al pagamento delle spese di causa in favore di **[REDACTED]**, compensandole al 50%;

FATT. 3
EL. 13 SET 2010

d) Liquidida le spese di giudizio della ~~_____~~ per l'intero in € 199,62 per spese vive, € 903,00 per competenze ed € 790,00 per onorari, ossia in complessivi E. 1.892,62 di cui ne dispone la compensazione con le spese della Genertel Assicurazioni s.p.a nella misura del 50%, per un importo così calcolato in tal misura in E. 946,31 oltre a spese generali 12.5%, oltre a C.P.N.A. e oltre a I.V.A. come per legge,

Così deciso in Bologna, 31/03/2010.

Il Cancelliere



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Vittorio Boni)

Depositata in Cancelleria 13 SET 2010

Il Cancelliere